

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2951

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BABBINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MARABINI, OLIVI,
RUBBI EMILIO, SARTI, PRETI**

Presentata l'11 novembre 1981

**Norme per il ripianamento del disavanzo di gestione
delle officine ortopediche Rizzoli al 31 dicembre 1981**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le officine ortopediche Rizzoli sono la più importante struttura italiana per la produzione di protesi e presidi ortopedici, fanno parte del patrimonio degli istituti ortopedici Rizzoli, riconosciuti « Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico » con decreto dei Ministri della sanità e della pubblica istruzione in data 24 giugno 1981, ai sensi dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno uno stabilimento a Bologna, dodici filiali in tutto il territorio nazionale, una vasta rete di recapiti presso ospedali e impiegano 542 dipendenti.

Fino al 1978, la gestione dell'azienda è stata sostanzialmente in pareggio.

A partire dal 1979, tuttavia, si sono verificate forti perdite di esercizio, in quanto i prezzi delle forniture, fissati d'autorità dal Ministero della sanità, non hanno subito revisioni dal 1° gennaio 1978 fino al 1° gennaio 1981.

Questa situazione — in presenza di una forte lievitazione dei costi derivante dalle ben note tensioni inflazionistiche, dal forte aumento del costo del lavoro e dal fatto che, per un lungo periodo di tempo, l'azienda ha dovuto sopportare lunghissimi ritardi nei pagamenti — ha portato ad una perdita di gestione che, al 31 dicembre 1980, ammontava a 6,811 miliardi; a questa perdita si aggiungerà, nell'esercizio 1981, una ulteriore perdita prevista in lire 5,864 miliardi.

La difficile situazione a cui si è accennato, in mancanza di provvedimenti urgenti, determinerà l'arresto dell'attività entro brevissimo tempo, con negative ripercussioni per l'assistenza agli invalidi e sul piano occupazionale.

L'Azienda produce infatti il 60 per cento del fabbisogno nazionale di protesi ed altri presidi ortopedici, che vengono for-

niti in prevalenza alle unità sanitarie locali.

Una crisi di produzione delle officine Rizzoli creerebbe quindi gravissime difficoltà sia per i servizi di assistenza protettiva delle unità sanitarie locali, sia, e soprattutto, per le decine di migliaia di invalidi annualmente assistiti.

Gli organi di gestione dell'azienda hanno elaborato un piano di ristrutturazione e di rilancio che prevede un incremento del livello delle prestazioni di presidi agli invalidi ed un recupero, in termini economici, grazie all'attivazione di nuove linee di produzione nel settore sanitario ed alla intensificazione della presenza dell'azienda all'estero.

Condizione pregiudiziale perché il piano possa decollare, e comunque condizio-

ne imprescindibile affinché l'azienda possa continuare a vivere, è che lo Stato provveda al ripianamento delle perdite al 31 dicembre 1981.

Il provvedimento tende ad assicurare le condizioni per il regolare funzionamento di un'azienda indispensabile per il servizio sanitario nazionale, senza pertanto entrare nel merito sulla futura destinazione dell'azienda stessa.

La legge è opportuna anche in considerazione del fatto che lo Stato ha proceduto al ripianamento dei debiti delle gestioni ospedaliere, in base all'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ma da tale ripianamento sono state escluse le perdite delle officine Rizzoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono ripianate le perdite di gestione al 31 dicembre 1981 delle officine ortopediche Rizzoli, azienda speciale degli istituti ortopedici Rizzoli, riconosciuti in « Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico » con decreto dei Ministri della sanità e della pubblica istruzione in data 24 giugno 1981, ai sensi dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'erogazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della somma corrispondente alle perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1980 ed ammontanti a lire 6,811 miliardi.

Con successivo decreto si provvede all'erogazione della somma corrispondente alla perdita dell'esercizio 1981, il cui ammontare presumibile è di lire 5,864 miliardi.

ART. 3.

Le officine ortopediche Rizzoli sono ammesse a tutte le provvidenze ed agevolazioni previste per le aziende industriali al momento dell'entrata in vigore della presente legge e a tutte le provvidenze ed agevolazioni che verranno in futuro previste per le aziende industriali.

ART. 4.

All'azienda speciale officine ortopediche Rizzoli è assegnato un fondo di dotazione di lire 13 miliardi per finanziare la ristrutturazione ed il rilancio dell'attività.

Qualora l'azienda speciale venisse, dagli organi competenti dell'Ente del cui pa-

trimonio fa parte, conferita ad altra persona giuridica pubblica o privata, il fondo di dotazione di cui al comma precedente verrà conferito contestualmente alla azienda.

ART. 5.

All'onere derivante dalle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4, valutato in lire 26 miliardi, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.